

**IL TRIBUNALE DI LANCIANO**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati

dott. Riccardo Audino

Presidente

dott. Massimo Canosa

Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

Giudice est.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Letto il ricorso depositato il 21 settembre 2020 da DRAGANI Emilio (C.F. DRG MLE 58T15 I394L), nato il 15.12.1958 a San Vito Chietino (CH) quivi residente al Vico II Piave Sant'Apollinare, 8, rappresentato e difeso e domiciliato dall'Avv. Gaetano Pedullà, con studio in Lanciano, via Piave, 79 e riassunto il 15 dicembre 2023 a seguito di sospensione per pendenza del giudizio penale nei confronti del richiedente e decisione con sentenza n. 1767/2023, irrevocabile il 18.11.2023, con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'istante in ordine al reato ascritto per essersi estinto ex art. 464 septies c.p.p. in tal modo non ostando la pendenza alla emissione di un provvedimento di inesigibilità dei debiti non sodisfatti in favore del sig. Dragani Emilio.

- rilevato che l'istituto si applica, per espressa previsione normativa introdotta dall'art. 9 d.lgs. 169/2007, ai fallimenti pendenti al 16/07/2006, data di entrata in vigore del d.lgs. 5/2006, ed a quelli chiusi tra il 16/07/2006 ed il 31/12/2007, data di entrata in vigore del decreto correttivo n. 169/2007;

- rilevato che, nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dopo la chiusura del fallimento intervenuta con decreto del 24/06/2019, di tal ché è stato rispettato il termine annuale per l'applicazione dell'invocato beneficio previsto all'articolo 143 l.f.;

- posto che con costituzioni depositate dai seguenti creditori:

A) INPS, creditore parzialmente soddisfatto in ragione dell'insinuazione del suo credito.

Con riferimento al Sig. DRAGANI Emilio i debiti contributivi previdenziali

ammontano oggi ad € 16.140,63, oltre ad accessori di legge, maturati e maturandi in data successiva alla formazione delle cartelle di pagamento. In sede di riparto finale, l'INPS è risultato parzialmente insoddisfatto in relazione alle insinuazioni presentate nel corso della procedura fallimentare sulla base di quanto accertato giudizialmente con deposito dello stato passivo definitivo.

B) SAMA snc di Scarinci Massimo (P. I. 01900940691) anch'essa creditrice della Mamma Lisa di Barbara Valentina Javicoli Monsant poi fallita e del sig. Dragani Emilio fallito a seguito di sentenza n. 10 del 25.05.2016 con la quale il Tribunale di Lanciano ha esteso il fallimento al socio ed amministratore di fatto della ditta individuale fallita ammessa in categoria chirografari per euro 9.732,55, somma rispetto alla quale non ha ricevuto soddisfazione.

C) VERI' TILDE (cf:VRETL66P53G141E) anch'essa creditrice come da ammissione del 19.1.2017, per le seguenti somme: € 409,46 in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per TFR in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la ditta fallita, ed € 26.188,90 in chirografo in dipendenza di prestiti erogati in favore del fallito (4a\_domanda\_ ammiss passivo), in virtù di decreto ingiuntivo n.84/16 R.G.269/2016 del Tribunale di Lanciano il 18.3.2016, e atto di precetto.

A seguito del riparto fallimentare in data 24.4.2019 (8\_Riparto\_RF\_06\_1\_2016 ), Veri Tilde ha ricevuto la somma € 409,46 in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per TFR ed € 931,83 quale **percentuale dello 0,105341 del maggior credito chirografario di € 26.188,90 rimasto insoddisfatto.**

L'opposizione dei creditori intervenuti si fonda sulla lettura dell'articolo 142 l.f. il quale recita che "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali". Rispetto a tale disposto si erano andati delineando due diversi orientamenti della giurisprudenza di merito: una prima tesi per la quale la disposizione normativa deve essere intesa nel senso di subordinare la concessione del beneficio al soddisfacimento di almeno parte dei creditori ammessi al passivo (Trib. Mantova 03/04/2008; Trib. Piacenza 22/07/2008; App. Bologna 08/07/2008, in [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it); Trib. Taranto 22 ottobre 2008, decr.; App. Ancona 12 dicembre 2008) alla stregua della ratio legis ispirata all'esigenza di consentire al debitore di avviare una nuova attività senza il fardello dei vecchi debiti e della meritevolezza del fallito, insuscettibile di essere pregiudicata dai risultati della





ripartizione dell'attivo. La seconda tesi, più rigorosa, interpretava la norma nel senso di ritenere concedibile il beneficio in questione soltanto in presenza del soddisfacimento almeno parziale di tutti i creditori ammessi (Trib. Udine 21/12/2007; Trib. Ancona 18/06/2008; Trib. Rovigo 22/01/2009) sul presupposto che l'intento del legislatore sarebbe diretto a condizionare l'applicazione dell'istituto all'esistenza di un comportamento del fallito non solo formalmente corretto, ma altresì utile alla massa dei creditori, in modo da incentivare condotte anche ante fallimento idonee a conservare al meglio il patrimonio del debitore;

- rilevato che a dirimere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24215 del 18/11/2011, secondo cui l'introduzione dell'istituto de quo è ispirata all'esigenza di configurare l'insolvenza come uno dei possibili risultati negativi derivanti dall'esercizio all'attività imprenditoriale ma non come motivo per eliminare un imprenditore definitivamente dal mercato disperdendone il bagaglio di esperienze acquisite, di tal che la possibilità offerta allo stesso di ripartire da zero (fresh start) dopo aver cancellato le pregresse obbligazioni (discharge) risponde alla finalità di facilitare il reinserimento nel mercato di un soggetto produttivo di reddito e di lavoro onde incrementare le opportunità di crescita economica del Paese;

- da ultimo, Cassazione civile sez. I, 05/06/2023, n.15694 ha chiarito ancora una volta che “ la tassatività delle ipotesi contemplate dall'art. 142, comma 1, l.fall. va affermata anche alla luce dell'art. 23 della direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva Insolvency), che circoscrive la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, in deroga ai precedenti artt. da 20 a 22, facendo riferimento, tra l'altro, a condotte personali dell'imprenditore "disoneste o in malafede ai sensi del diritto nazionale" (par. 1) ovvero a "determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate" (par. 2), stante il favor dell'ordinamento unionale per l'istituto dell'esdebitazione ("discharge of debt") cui è dedicato l'intero Tit. III della direttiva medesima” e la valutazione della circostanza ostativa di cui all'art. 142 l.fall., comma 2 che ricorre "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali", pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori



siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria" (Cass. 15246/2022; 7550/2018; Cass. Sez. U, 24214/2011).

Nel corso della udienza del 21 marzo 2024 parte ricorrente ha avuto modo di esplicitare che, avuto riguardo alla massa del socio DRAGANI EMILIO "come risulta dal Rendiconto di gestione del 21.7.2016 e dal Progetto di ripartizione del 24.4.2019 entrambi del Curatore Dott. Maurizio Pocetti (versati in atti da questa difesa), risulta un attivo patrimoniale realizzato pari ad euro 73.407,00 a fronte di un passivo fallimentare di euro 336.000,00 (di cui euro 148.000,00 in privilegio ed euro 188.000,00 in chirografo). Quindi una percentuale di soddisfacimento dei crediti pari al 21.868 %, non affatto irrisoria.

- ritenuto, in ogni caso, che nell'ipotesi di specie i creditori privilegiati ammessi al passivo hanno trovato taluni totale e taluni parziale ma non irrisoria soddisfazione;
- ritenuto, in ogni caso, che non possa accendersi all'interpretazione eccessivamente restrittiva che impone il soddisfacimento parziale di tutti i creditori, da cui conseguirebbe un'applicazione marginale dell'istituto, tanto che le Sezioni Unite hanno aderito alla tesi secondo cui l'accesso al beneficio è condizionato al pagamento parziale dei debiti esistenti, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito stabilire di volta in volta se l'entità del riparto effettuato rispetto al complesso ammontare del passivo consenta di ritenere soddisfatto il requisito oggettivo;
- considerato, quindi, che è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito stabilire quando, di volta in volta, la prescritta condizione si sia verificata;
- sentito il Curatore, Dott. Maurizio Pocetti, il quale ha riferito che il fallito non ha posto in essere atteggiamenti che abbiano ostacolato o ritardato il normale svolgimento della procedura e considerato che la Marziali Bruna ha dimostrato un atteggiamento collaborativo nelle attività della procedura, non ha posto in essere condotte idonee a ritardare il corso della procedura né atti diretti a distrarre l'attivo, aggravare il dissesto o esporre passività inesistenti;
- considerato che l'istante non ha beneficiato di precedente provvedimento di esdebitazione ottenuto nei dieci anni precedenti e non ha subito precedenti condanne, passate in giudicato, per bancarotta fraudolenta o altri delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;



- omessa la comunicazione per il parere al Comitato dei creditori in difetto di costituzione;
- considerato ritenuto, pertanto, che possa concedersi il beneficio richiesto;

**PQM**

DICHIARA inesigibili nei confronti di DRAGANI Emilio (C.F. DRG MLE 58T15 I394L), i debiti dei creditori anteriori alla procedura fallimentare n. 6/2016 “DRAGANI EMILIO” in estensione del fallimento della ditta Mamma Lisa di Javicoli Monsant Barbara Valentina (dichiarato il 13.06.2016), rimasti non soddisfatti integralmente.

Così deciso in Lanciano nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.

Il Giudice estensore  
Dott.ssa Chiara D'Alfonso

Il Presidente  
Dott. Riccardo Audino





## TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato,

visto il decreto emesso in data 9 aprile 2024 con declaratoria di inesigibilità dei debiti nei confronti di DRAGANI EMILIO;

DISPONE

che il ricorrente provveda a comunicare il decreto a tutti i creditori presenti nello stato passivo

che la Cancelleria provveda alla pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Lanciano

Lanciano, 11 aprile 2024.

l  
l  
Giudice

Dott.ssa  
Chiara  
D'Alfonso

